

**PROROGA DELLA CONVENZIONE
FRA IL COMUNE DI FORLÌ E L'UNIONE ROMAGNA FORLIVESE –
UNIONE MONTANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE**

L'anno 2022 (duemilaventidue), addì () del mese di , con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

tra

L'UNIONE ROMAGNA FORLIVESE - Unione Montana, con sede legale in Predappio, Via IV Novembre 12, codice fiscale e partita I.V.A. 04042880403, rappresentata dalla Dr.ssa Elena Stellati, autorizzata con deliberazione della Giunta dell'U.R.F. nr. /2022;

e

il **COMUNE DI FORLÌ**, , con sede legale in Forlì, Piazza Aurelio Saffi, 8 - codice fiscale e partita I.V.A. 00606620409, rappresentato dall'Arch. Massimo Visani, Dirigente del Servizio Edilizia e Sviluppo Economico, autorizzato con deliberazione G.C. del Comune di Forlì nr. /2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 124 della L. 30 dicembre 2018 , n. 145 prevede che gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;
- in data 30/06/2022 (PG. 76163) è stata sottoscritta la Convenzione tra i due Enti per l'utilizzo di personale per una quota parte dell'orario d'obbligo settimanale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dell'art. 1 co. 124 della L. 145/2018, in esecuzione della deliberazione di GC 226/2022;
- vista la nota P.G. nr. 141370/2022, l'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana ha chiesto al Comune di Forlì di poter addivenire ad un accordo di avvalimento per il periodo 01/01/2022-31/03/2023 per avvalersi dell'attività lavorativa dei dipendenti Sig. Luca Giordani, Sig.ra Angela Maria Golfarelli e Sig. Massimo Olivi;
- con nota P.G. nr. 142594/2022, il Comune di Forlì ha accolto la richiesta dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana, previa sottoscrizione di apposita convenzione fra Enti;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, da parte dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana, di personale del Comune di Forlì per un periodo predeterminato e per una parte dell'orario settimanale d'obbligo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 124, della L. 145/2018, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana, al fine di attuare procedure di riorganizzazione interna del servizio per la gestione unificata del front office del Suap.

Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

Art. 2 Individuazione del personale utilizzato

L'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana ha richiesto, tenuto conto della relativa specializzazione, l'utilizzo condiviso del seguente personale:

- Giordani Luca, Istruttore Tecnico cat. C1
- Golfarelli Angelamaria, Istruttore Tecnico cat. C6
- Olivi Massimo, Istruttore Tecnico cat. C2.

I dipendenti sopra individuati presteranno la propria attività lavorativa in favore dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana per la durata della presente Convenzione, per un massimo di:

- n. 6 ore settimanali: Giordani Luca;
- n. 6 ore settimanali: Golfarelli Angelamaria;
- n. 6 ore settimanali: Olivi Massimo.

Art. 3 – Durata

La presente proroga ha decorrenza dal 01/01/2023 al 31/03/2023 .

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale. In tal caso, il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

Art. 4 – Articolazione dell'orario di lavoro e luogo di lavoro

I dipendenti Giordani Luca, Golfarelli Angelamaria e Olivi Massimo effettueranno complessivamente 36 ore settimanali presso il Comune di Forlì, di cui 6 ore a favore dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana. La prestazione lavorativa sarà resa presso gli uffici del Comune di Forlì.

Il personale utilizzato, ferma restando la quota oraria settimanale suindicata da rendere in favore dell'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana, potrà organizzare la propria attività in modo flessibile, in accordo coi Responsabili.

Art. 5 – Rapporto di lavoro - Trattamento economico e rapporti finanziari tra Enti

Il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'Ente di appartenenza che continuerà a gestirne il trattamento giuridico ed economico (compresa la retribuzione accessoria) nonché ogni istituto normativo o contrattuale (es. ferie, permessi, congedi, malattia ecc.).

Il servizio prestato presso l'ente di destinazione è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza. Il rispetto dell'orario presso l'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana da parte del dipendente sarà accertato dallo stesso ente utilizzatore.

Per il servizio svolto presso l'Ente utilizzatore sarà corrisposta ai dipendenti la retribuzione spettante prevista per la categoria giuridica e per la posizione economica di appartenenza. Ove i lavoratori svolgano nell'Ente utilizzatore eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro, compatibilmente con le previsioni del D. Lgs. 66/2003, le stesse resteranno a carico dell'ente che le ha preventivamente autorizzate e per cui vengono prestate.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dall'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana al termine del periodo di utilizzo dei dipendenti.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Forlì secondo le modalità e gli importi quantificati dal Servizio Organizzazione e Risorse Umane in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Qualora la prestazione lavorativa presso l'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana si dovesse protrarre nelle ore pomeridiane e sussistano gli ulteriori presupposti, al dipendente spettano i buoni pasto, secondo le modalità vigenti presso tale Unione.

L'Ente utilizzatore si obbliga a versare contestualmente all'Ente di provenienza gli oneri riflessi derivanti dal pagamento del trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dalla presente convenzione.

L'Ente utilizzatore assume l'obbligo di comunicare all'Ente di appartenenza ogni evento che abbia rilevanza sul rapporto di lavoro nonché di assicurare il lavoratore per responsabilità civile verso terzi ed infortuni INAIL per l'orario di servizio prestato presso il proprio Ente.

Art. 6 – Ferie e malattia

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall'Ente di appartenenza dei dipendenti, previo coordinamento con l'Ente utilizzatore.

In caso di malattia i dipendenti effettueranno le previste comunicazioni con le modalità definite dalla vigente normativa al Comune di Forlì che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia all'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana.

Art. 7 - Responsabilità disciplinare

La gestione della responsabilità disciplinare del dipendente rimane di competenza dell'Ente di provenienza del dipendente.

Eventuali condotte del dipendente rilevanti ai fini disciplinari che dovessero verificarsi presso l'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana saranno tempestivamente comunicate al Comune di Forlì, il quale potrà richiedere ogni documentazione e ulteriore informazione necessaria all'Ente utilizzatore.

Art. 8 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali e regolamentari vigenti.

Le eventuali spese di stipulazione della presente convenzione sono ripartite tra gli enti in parti uguali.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art.1 - tabella allegata al D.P.R. 131/86 - ed è, altresì, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26.10.1972, nr. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Forlì
Arch. Massimo Visani
documento firmato digitalmente

Per l'Unione Romagna Forlivese – Unione Montana
Dr.ssa Elena Stellati
documento firmato digitalmente